



**C O M U N I C A T O**  
**PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2023**

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2024 La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2023 conformemente al disposto dell'articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2024.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia nel 2023, rispetto all'anno 2022, comprensivo del tasso di inflazione reale 2023 (**pari a + 0,6 %**), siano pari o superiori, rispettivamente a:

**2,6%    4,6%    6,6%**  
(2+0,6%)(4+0,6%)(6+0,6%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento	2,6%	4,6%	6,6%
6°liv.ex Quadro	240,00306,00382,50		
5°liv.ex C.Ufficio	208,00265,20331,50		
4°liv. ex I cat.	192,00244,80306,00		
3°liv. ex II cat.	176,00224,40280,50		
2°liv. ex III cat.	164,00209,10261,38		
1°liv. ex III cat.	160,00204,00255,00		

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2023, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6,6%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%), ovvero non si sia verificata, **l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024.**

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 6,6%.

**In caso di:**

**Trapasso di Agenzia** come previsto dall'art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio

**Passaggio di livello /categoria nel corso del 2023** il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio

**Variazione dell'orario di lavoro nel corso del 2023** il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell'anno

**Contratto di Apprendistato** il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio

**Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.**

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

**Roma, 10 giugno 2024**

**Le Segreterie Nazionali  
First CISL - Fisac CGIL - Uilca - FNA**